

Doc. XII  
N. 86

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1993

Risoluzione  
sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in  
Europa e il pericolo della violenza estremista di destra

*Annunziata il 27 maggio 1993*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 e dell'11 giugno 1986 (1),

viste le sue precedenti risoluzioni in materia, segnatamente quelle del 17 maggio 1990, 14 giugno 1990, 10 ottobre 1990, 22 novembre 1990, 10 ottobre 1991,

(1) G.U. n. C 103 del 27 aprile 1977 e G.U. n. C 158 del 25 giugno 1986.

12 marzo 1992, 17 settembre 1992 e 30 ottobre 1992 (2),

viste le conclusioni delle due commissioni d'inchiesta istituite in materia del Parlamento europeo nel 1985 e nel 1989,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

(2) G.U. nn. C 149 del 18 giugno 1990, pag. 123, C 175 del 16 luglio 1990, pag. 178, C 284 del 12 novembre 1990, pag. 57, C 324 del 24 dicembre 1990, pag. 219, C 280 del 28 ottobre 1991, pag. 146, C 94 del 13 aprile 1992, pag. 269, C 284 del 2 novembre 1992, pag. 99 e C 305 del 23 novembre 1992, pag. 590.

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'abolizione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963, nonché la Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965,

viste le raccomandazioni numeri 453, 583, 963, 968 e 982, nonché le risoluzioni 68 (30), 72 (22) e 743 del Consiglio d'Europa,

vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1987 sulla discriminazione delle donne e delle lavoratrici immigrate nelle leggi e nelle disposizioni legislative (3),

vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali,

vista la risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990,

vista la dichiarazione sul razzismo e la xenofobia del Consiglio europeo di Maastricht del dicembre 1991, nonché la dichiarazione sui principi che disciplinano gli aspetti esterni della politica dell'immigrazione del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992,

viste le comunicazioni della Commissione dell'11 ottobre 1991 sull'immigrazione (4), e del 18 ottobre 1991 sul diritto d'asilo (5),

viste le sue risoluzioni del 18 novembre 1992 sulla politica europea dell'immigrazione e sull'armonizzazione nella Comunità delle legislazioni e delle politiche in materia di diritto d'asilo (6),

vista sua propria risoluzione dell'11 febbraio 1993 sulla protezione europea e internazionale dei campi di concentra-

mento nazisti e relativi siti quali monumenti storici (7),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea (relazione annuale del Parlamento europeo) (8),

visti gli articoli 7 e 8 A del trattato CEE, nonché gli articoli 8 A - 8 E del trattato CE e l'articolo F del trattato sull'Unione europea,

viste le proposte di risoluzione dell'onorevole Newman su presunte discriminazioni razziali nei controlli alle frontiere e nelle procedure doganali in Spagna (B3-0461/92), dell'onorevole Ramirez Heredia sull'Anno europeo dell'armonia razziale (B3-0722/92), della onorevole Bindi sulla recrudescenza della destra in Europa (B3-0723/92), dell'onorevole Kostopoulos sui disordini a carattere razzista recentemente verificatisi a Rostok (B3-1279/92), dell'onorevole Sapena Granell sugli attentati di stampo razzista (B3-1535/92), della onorevole Muscardini sull'istituzione di una Giornata dell'anti-razzismo (B3-1656/92), dell'onorevole Robles Piquer concernente la Conferenza sull'odio razziale (B3-1560/92), e la petizione N. 463/92 sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa,

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0127/93),

A. constatando con forte preoccupazione l'incremento e la diffusione dei fenomeni xenofobi, razzisti ed antisemiti, nonché altre forme di intolleranza religiosa sia negli Stati membri della Comunità che in Europa in generale,

(3) G.U. n. C 305 del 16 novembre 1987.

(4) SEC (91) 1855.

(5) SEC (91) 1859.

(6) G.U. n. C 337 del 21 dicembre 1992, pag. 94 e pag. 97.

(7) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 3.

(8) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 9.

B. considerando che recentemente negli Stati membri sono stati perpetrati da gruppi razzisti e di estrema destra numerosi atti di violenza (incendi, profanazioni, ecc.) e persino assassini nei confronti di profughi, richiedenti asilo ed emigrati,

C. rilevando il proliferare negli Stati membri di gruppi, partiti e movimenti estremisti di destra, alcuni dei quali strutturati e collegati tra loro, che hanno come costante della loro « ideologia » il razzismo e l'antisemitismo, in nome dei quali perpetrano violenze, atti vandalici di ogni genere e azioni criminali nei confronti di cittadini comunitari ed extracomunitari, rifugiati, richiedenti asilo, nomadi, zingari, ebrei e minoranze di diversa caratterizzazione e sfruttano una situazione di malessere e smarrimento sociale per incitare le popolazioni — soprattutto i giovani — all'odio razziale, accusando « gli stranieri » delle difficoltà economiche e dell'aumento della disoccupazione,

D. ritenendo tali pratiche siano estremamente pericolose per quei valori democratici che costituiscono la parte essenziale del patrimonio comune degli Stati membri,

E. sottolineando che anche nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, resi particolarmente esposti al pericolo di svolte autoritarie delle loro ancor fragili e recenti democrazie, si sono formate organizzazioni di estrema destra e si registra una forte recrudescenza di fenomeni razzisti, xenofobi e antisemiti,

F. sottolineando l'insidiosità di tesi revisioniste quali quelle che giungono persino a sostenere l'inesistenza dell'Olocausto,

G. persuaso che il crescente fenomeno immigratorio dai paesi poveri verso gli Stati membri esiga una riconsiderazione del rapporto Nord-Sud ed Est-Ovest affinché l'Europa comunitaria sia in grado di

rispondere positivamente alle spinte delle nuove società multietniche e interculturali,

H. preoccupato dalla situazione precaria in cui spesso versano gli otto milioni di immigrati extracomunitari della Comunità e dalle discriminazioni che li colpiscono, per quanto riguarda l'alloggio, l'accesso al lavoro, la libera circolazione, i diritti politici, economici, sociali e culturali,

I. prendendo atto della risposta positiva dei cittadini a tale inquietante fenomeno e della loro massiccia partecipazione alle manifestazioni antirazziste e antixenofobe svoltesi di recente in varie città europee,

J. ribadendo che le istanze comunitarie hanno il dovere di vigilare per il pieno rispetto dei valori democratici e combattere ogni tendenza e movimento suscettibile di rappresentare una minaccia per la democrazia e per i diritti fondamentali della persona, che, come già affermato dalla Corte di giustizia sin dal 1969, rientrando nei « principi generali del diritto comunitario »,

K. considerando che, dal 1986, la politica della Comunità nel settore delle misure contro il razzismo e l'antisemitismo è rimasta insoddisfacente, nonostante le sue ripetute richieste e raccomandazioni,

L. profondamente convinto che l'adozione di misure comunitarie per lottare contro il razzismo e la xenofobia rientri in una corretta applicazione del principio di sussidiarietà e contribuisca alla realizzazione degli obiettivi enunciati agli articoli 8 A - 8 E del trattato CE,

M. ricordando che la difesa della democrazia rappresenta un dovere della Comunità, com'è affermato nel preambolo dell'Atto Unico, e che la chiara scelta della democrazia è una condizione indispensabile sia per candidarsi a entrare nella Comunità che per rimanervi,

1. condanna fermamente ogni incitamento alla violenza estremista, al razzismo, all'antisemitismo e all'intolleranza religiosa finalizzato a obiettivi e atteggiamenti « antisistema » e volto a far vacillare le fondamenta della democrazia, la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri;

2. respinge in modo netto e vigoroso ogni concezione di un'Europa etnocentrica basata su inaccettabili ideologie nazionaliste, mentre sostiene la validità della nozione di « identità nazionale » degli Stati membri conformemente a quanto affermato all'articolo F del trattato sull'Unione europea;

3. attira l'attenzione sulle cause che costituiscono terreno favorevole per l'azione violenta di movimenti e si prestano a strumentalizzazioni, in particolare

la gravità della situazione e la conseguente massiccia disoccupazione

l'urbanizzazione selvaggia, il degrado delle condizioni di vita e l'estendersi della criminalità,

il senso di insicurezza e di malessere dei cittadini, soprattutto dei giovani, che hanno il timore di non riuscire a inserirsi in una società sempre più complessa e competitiva,

la banalizzazione della violenza da parte dei mezzi di informazione,

le carenze dei sistemi educativi e la mancanza di conoscenza delle varie culture,

la crescente propaganda di partiti e organizzazioni politiche negli Stati membri i quali affermano che la ricchezza della Comunità è messa in pericolo dall'immigrazione dei paesi del Terzo mondo e dall'Europa orientale e che occorre « difenderla »;

4. ritiene che tali cause intervengano in modo sostanziale ad alimentare il propagarsi di atteggiamenti xenofobi e una

psicosi di paura dell'individuo nei confronti di ciò che è straniero o semplicemente « diverso » e possano indurre settori dell'opinione pubblica a giustificare azioni violente e antidemocratiche;

5. deplora che molte raccomandazioni formulate in materia dalle sue commissioni di inchiesta non abbiano avuto seguito, in particolare

l'adesione della Comunità alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

l'adesione della Comunità alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla soppressione di tutte le forme di discriminazione razziale;

6. chiede ancora una volta alla Commissione di dare seguito con opportune proposte e iniziative alle raccomandazioni numeri 14, 16, 20, 24, 25, 31, 33, 34 e 36 formulate dalla commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia; (9);

7. ritiene che, in linea con quanto disposto all'articolo 8 del trattato CE in materia di cittadinanza europea, il razzismo e la xenofobia debbano essere considerati « problemi comuni » degli Stati membri e, pertanto, esigano soluzioni comunitarie di sostegno a quelle degli Stati membri;

8. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a eliminare la discriminazione degli « extracomunitari » in relazione ai cittadini CEE offrendo il diritto di voto a livello comunale anche a coloro che risiedono legalmente da cinque anni in uno Stato membro;

9. incarica la sua commissione competente di elaborare al più presto una relazione sulle condizioni di accesso al diritto di cittadinanza per i cittadini « extracomunitari »;

(9) A3-0195/90.

10. chiede alla Commissione di elaborare una proposta su detta questione così importante per l'avvenire della Comunità e chiede al Consiglio di pronunciarsi al riguardo in occasione del prossimo Consiglio europeo;

11. invita gli Stati membri a riconoscere ai figli di immigrati e rifugiati nati nell'Unione la relativa cittadinanza nazionale;

12. ritiene pertanto indispensabile, sul piano giuridico e istituzionale

l'adozione da parte del Consiglio di una direttiva fondata sull'articolo 235 del trattato CEE che preveda l'introduzione negli Stati membri di legislazioni in materia di lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo sulla base delle misure più rigorose esistenti negli Stati membri; tale legislazione deve basarsi sulla consapevolezza che gli atti di matrice razzista devono essere considerati un crimine perseguibile a livello penale; la direttiva e la legislazione degli Stati membri dovranno esplicitare la loro efficacia nei confronti di gruppi e associazioni che incitano all'odio razziale, religioso ed etnico,

l'adozione da parte di tutti gli Stati membri di una legislazione adeguata che condanni qualsiasi negazione dei genocidi commessi durante la seconda guerra mondiale nonché ogni apologia e tentativo di riabilitazione dei regimi e delle istituzioni che ne furono autori e complici,

la creazione di un gruppo di lavoro in seno al Parlamento che elabori le modifiche necessarie al Titolo VI del trattato sull'Unione europea in vista della sua revisione prevista per il 1996,

l'inserimento della lotta contro la discriminazione razziale e la xenofobia tra le competenze di un Commissario,

l'adozione d'uno statuto di residente per i « non nazionali »;

la possibilità per le persone giuridiche e le associazioni interessate di intentare processi contro gli atti di razzismo o di costituirsi parte civile;

13. è del parere che l'azione comunitaria della democrazia e dei diritti dell'uomo vada esercitata dalla Comunità anche per quanto riguarda i paesi terzi e, a tal fine, chiede che in tutti gli accordi di associazione siano previste delle clausole specifiche contro la lesione dei diritti fondamentali e la discriminazione razziale;

14. sul piano educativo sociale chiede ai governi degli Stati membri di

prevedere nei programmi scolastici sin dal primo ciclo di educazione civica e storica di ispirazione europeistica, affinché i giovani ricevano una preparazione specifica quanto ai principi su cui si fonda una società democratica e apprendano il rispetto delle altre culture e del principio secondo cui alla base della cultura europea vi è la tolleranza della diversità,

Alla Commissione di

presentare entro la fine del 1993 un programma d'azione quadriennale che preveda a) misure concrete di lotta contro i pregiudizi razziali, la xenofobia, l'antisemitismo e altre forme di intolleranza religiosa, b) misure di rafforzamento degli strumenti giuridici applicabili negli Stati membri in materia, c) campagne europee di sensibilizzazione,

stimolare e incoraggiare l'azione delle organizzazioni non governative, valorizzando il loro ruolo nel fornire informazioni, studi ed esperienze dirette,

promuovere i collegamenti e lo scambio di esperienze fra le iniziative che nella Comunità si impegnano contro il razzismo e l'antisemitismo e a favore della parità dei diritti delle immigrate e degli immigrati,

avvalersi del contributo dei partner sociali nelle iniziative volte all'integra-

zione dei soggetti a rischio o vittime di atti di violenza,

istituire una banca dati e un sistema di monitoraggio delle attività nel campo del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia, al fine di tener pienamente informati sugli sviluppi le istituzioni comunitarie, ivi compreso il Parlamento; tale sistema deve tener conto dell'esperienza esistente in quelle organizzazioni indipendenti già operanti nel settore e, in particolare, sostenere e incoraggiare iniziative, come per esempio, una rete europea di informazione delle ONG, che forniscano regolarmente informazioni fattuali sugli avvenimenti e i problemi di attualità nel campo dei movimenti migratori, dei profughi e dei richiedenti asilo e delle minoranze immigrate nei vari Stati europei, nonché su pertinenti settori di attività e sulle attività stesse delle istituzioni europee, in particolare il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, in modo da promuovere una maggiore e permanente consapevolezza tra l'opinione pubblica e nei centri decisionali circa la dimensione e la portata dei problemi del razzismo e della xenofobia in tutta l'Europa, in particolare nella Comunità europea;

presentare entro il 1993 un nuovo studio « Eurobarometro » sul razzismo e la xenofobia che tenga conto dello stato delle relazioni tra le diverse comunità, con particolare attenzione alle aree geografiche dove maggiormente si sono registrati fenomeni di recrudescenza razzista, xenofoba e antisemitica,

presentare dal 1995 in poi una relazione annuale al Parlamento europeo sull'attuazione del programma d'azione;

15. ribadisce, per quanto riguarda le politiche di integrazione, quanto affermato nella succitata risoluzione del 18 novembre 1992 sulla politica d'immigrazione;

16. ribadisce al riguardo l'importanza fondamentale dell'educazione e dell'istruzione a ogni livello, come della forma-

zione professionale che, oltre a costituire un vettore di comunicazione sul ruolo positivo svolto dagli emigrati nello sviluppo economico dei paesi ospitanti, deve preparare coloro che lavorano in luoghi in cui vi è una forte presenza di emigrati;

17. incarica la sua commissione competente di elaborare una relazione sulla cittadinanza dell'Unione, che affronti anche la questione dei diritti dei cittadini di paesi terzi, per esaminare la possibilità che gli immigrati extracomunitari residenti nella Comunità beneficino della parità di trattamento in materia di diritti sociali ed economici e del riconoscimento dei diritti civili, culturali e politici nel quadro di un regime di non discriminazione e di pari opportunità a favore di tutti i residenti in Europa;

18. è persuaso del ruolo fondamentale che possono svolgere i mezzi di comunicazione di massa nella lotta contro il pregiudizio razziale e, in tale contesto, chiede agli Stati membri di stabilire dei codici di condotta dell'informazione affinché vi sia una libertà di espressione e di stampa completa ma responsabile;

19. suggerisce che la Conferenza europea contro la discriminazione razziale proposta dal Comitato economico e sociale abbia luogo entro il primo trimestre 1994;

20. chiede che il 1995 venga proclamato « Anno europeo dell'armonia tra i popoli »;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi candidati all'adesione e alla CSCE.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

EGON KLEPSCH  
*Presidente*